



PICCOLO VADEMECUM PER LA DIDATTICA A DISTANZA

a cura del Prof. Giorgio La Placa e della Gilda di Venezia



Care colleghe e cari colleghi insegnanti,

prima di tutto è doveroso ringraziare tutti voi impegnati quotidianamente nel contatto con gli allievi e con i colleghi, il periodo che stiamo attraversando è uno dei peggiori della storia repubblicana, ed è per questo che dobbiamo stare vicini alle nostre allieve e ai nostri allievi. Non potendolo fare fisicamente, possiamo farlo con gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione.

La Gilda degli Insegnanti ha predisposto questo Vademecum per dare delle indicazioni giuridiche a supporto dei Docenti impegnati in quest'obbligo, puramente morale e non legale, inerente la didattica a Distanza.

Il decreto legge 9/2020 stabilisce: *“Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”* **Pertanto l'anno è valido a prescindere che si effettui o meno la didattica a distanza.**

Il decreto legge 9/2020 prosegue poi: con: *“I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.* **Quindi la competenza dei Dirigenti è quella di attivare gli strumenti, a supporto della didattica, non di imporla né di “organizzarla”.**

Tale indicazione è di fatto confermata anche dalla nota MIUR del 17 marzo 2020 a firma Bruschi che recita al suo incipit:

*“L'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando ha reso necessari, nell'arco di pochi giorni, provvedimenti chierchiedono al Dirigente scolastico, nell'ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Non si tratta, voglio sottolinearlo, di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, **al di fuori della logica dell'adempimento e della quantificazione**, alle coordinate essenziali dell'azione del sistema scolastico.*

Tutto ciò premesso, la didattica a distanza prevede una serie di adempimenti a cui attenersi, di competenza della Scuola e non del Docente, non ultimo **l'autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei genitori**, che autorizzano all'uso dei numeri di cellulare, delle e-mail, e di qualunque altra forma di comunicazione, essendo dei minori a collegarsi. Di norma la scuola domanda l'autorizzazione in fase di iscrizione annuale. Se non lo ha fatto "le istituzioni scolastiche sono invece tenute... ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679".

INDICAZIONI PER I DOCENTI

I docenti potranno utilizzare alcuni degli strumenti sotto indicati per creare, condividere, percorsi di apprendimento riferiti alla classe e alla propria specifica disciplina. **La scelta degli strumenti è facoltà precipua del docente garantita dall'articolo 33 della Costituzione**, quello della libertà di insegnamento. È utile ricordare che la libertà di insegnamento si esplica nella possibilità del docente di scegliere la metodologia per la trasmissione delle conoscenze e la didattica a distanza è una delle metodologie che il docente può scegliere di utilizzare.

Quindi è possibile utilizzare il Registro elettronico nell'area visibile alle famiglie e registrato dal sistema: Bacheca scuola del registro elettronico per indicare tutte le attività programmate, compiti assegnati e attività svolte.

A seconda dei sistemi di comunicazione utilizzati, si possono prevedere delle **attività Sincrone o Asincrone, a totale discrezione del Docente**.

Tra le **attività sincrone** si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat con tutta la classe, video-lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet o qualsiasi altro programma di video conferenza, attività sincrone svolte in Gsuite Classroom, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione.

Tempi di lavoro

Il docente potrà comunicare il proprio piano di attività alla classe di riferimento utilizzando la bacheca del registro elettronico. **A discrezione del docente** è possibile la registrazione di una video-lezione o una sintesi tramite slides affinché la stessa sia disponibile in modalità asincrona agli studenti assenti.

Le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di evitare che lo studente, ed anche il docente, passi troppo tempo davanti ad un monitor.

Importante: non è necessaria l'interazione continua docente/studente in tutte le ore di lezione.

La scansione dell'attività potrebbe svolgersi a fasi:

Fase 1: sincrone: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegne.

Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce.

Fase 3: sincrone: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o intera classe, o singolarmente (in caso di consegna di verifiche scritte).

Tra le **attività sincrone** vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente potrà realizzare in video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e non all'intero gruppo classe.

Attività asincrone sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali didattici per il loro svolgimento.

Situazioni particolari e specifiche

- I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole con i docenti curricolari. Nell'impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno possono operare predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate.
- Docenti di scienze motorie: potranno trattare argomenti teorici vista l'impossibilità di tenere lezioni in palestra o proporre attività fisiche da poter svolgere a casa, singolarmente.
- Docenti di laboratorio: possono collaborare nella correzione degli elaborati e/o nella presentazione delle attività e/o proporre delle esercitazioni laboratoriali/sperimentali, da potersi svolgere a casa e magari da videoregistrare e da condividere con gli altri.
- Docenti con ore di organico potenziato: le ore "a disposizione" possono essere realizzate tramite sportelli didattici pomeridiani in collaborazione con i docenti delle medesime discipline e/o a supporto degli alunni più bisognosi di attenzioni particolari, secondo le modalità concordate.

Possibili ambienti per la Didattica online

Registro Elettronico

Il registro elettronico già in possesso di tutte le scuole permette una didattica asincrona e non interattiva:

- per archiviare risorse extra registro elettronico (file di word, pdf, pptx..);
- per file multimediali autoprodotti si consiglia una piattaforma dedicata.

Piattaforme Education

L'istituto dovrebbe avere una piattaforma education per poter attivare una didattica sincrona e asincrona con interazione. Tali piattaforme, completamente gratuite, permettono di:

- fruire di contenuti didattici (word, pptx, videolezioni...);
- lavorare in condivisione su medesimi materiali;
- creare classi virtuali corrispondenti alla propria classe per affiancare o supportare l'attività in presenza;
- realizzare videolezioni fruibili in modalità asincrona oppure webconference con gli studenti;
- pianificare e gestire webconference con i propri studenti o con colleghi di corso in un calendario condiviso;
- registrare webconference organizzate in uno spazio dedicato sempre interno all'ambiente o nella singola classe virtuale.

Le piattaforme education devono garantire:

- la qualificazione Agid, (basta verificare sul sito Agid oppure inserire in ricerca del browser certificazione agid con il nome dell'azienda);
- l'osservanza della normativa in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità;
- divieto di utilizzo per fini commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso.

Utilizzo di Ambienti esterni alla piattaforma education potrebbero non garantire la sicurezza nel rispetto della normativa della privacy (videoconferenze ...)

Ad esempio:

- l'utilizzo di strumenti a disposizione della propria mail personale non garantisce la protezione dei dati degli studenti e non proteggono eventuali materiali prodotti;

- medesimo problema sorge con l'utilizzo di WhatsApp, che può essere utile per comunicazioni veloci, ma è bene evitare, soprattutto dal numero personale.

Consigli metodologici

Importante ricordare che non è efficace ed opportuno pensare di svolgere l'attività didattica online come se fosse attività in presenza. Si deve partire dal presupposto che, nella situazione di emergenza in cui viviamo, bisogna fare una scelta di contenuti e percorsi, che siano agili e fondamentalmente possano aiutare lo studio nonché l'apprendimento degli studenti.

Consigli operativi

- Evitare di caricare numerosi file da studiare o di svolgimento di esercizi, in quanto queste attività non sono comunque supportate dalla presenza del docente (essendo asincrone). Nel caso di adozione di libri digitali sfruttare le risorse del testo per costruire percorsi di apprendimento con obiettivi specifici.
- Si può utilizzare la Flippedlesson (o altre metodologie) nel seguente modo:
 1. assegnare la lettura di un capitolo del testo di adozione o parte di esso, oppure visione di un video, lettura di un articolo ecc... indicando alcuni contenuti su cui riflettere;
 2. discutere in webconference la parte assegnata (si può utilizzare o l'ambiente condiviso di istituto oppure ad es. Jitsi, BigBlueButton open source con limiti di accessi o altre);
 3. assegnare eventuali approfondimenti e/o successivamente delle prove di verifica realizzate online.
- Prima della webconference comunicare ai ragazzi gli strumenti che verranno utilizzati durante la lezione sincrona e che devono avere a disposizione.
- Non è opportuno svolgere attività in webconference per ore continuative, replicando l'orario scolastico degli studenti. Le lezioni non dovrebbero superare i 30 min. con degli stacchi tra un intervento e un altro, di almeno 10 minuti per garantire il distacco dal pc.
- Dare la netiquette di utilizzo:
 - Studenti** non diffondere in rete le attività realizzate in rete con i docenti e i compagni; non fare screenshot o fotografie da diffondere in rete;
 - Docenti** rispettare la privacy evitando di utilizzare ambienti esterni in adozione all'istituzione scolastica facendo iscriverne gli studenti inserendo le loro mail personali e/o i propri dati

Le indicazioni, in particolare quelle operative, non sono esaustive ma servono per fornire degli input.

Nessun obbligo di segnalare o conteggiare le assenze degli alunni: la sospensione dell'attività didattica comporta l'interruzione delle lezioni e pertanto ai sensi del DL 9/2020 le assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche non possono essere conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico, perché si tratta di causa di forza maggiore.

Nessun obbligo di firma del registro elettronico durante la sospensione dell'attività didattica, così come previsto dall'articolo 7 D Dlgs 297/1994. E' invece opportuno inserire nel registro elettronico le attività a distanza svolte e le possibili forme di restituzione da parte degli studenti.

Nessun obbligo di compilazione da parte dei Docenti sul monitoraggio: è una competenza assegnata ai Dirigenti e non è possibile caricare ulteriormente di altra burocrazia i Docenti già impegnati.

Per quanto riguarda la valutazione si ricorda quanto previsto nella nota MI prot. 279 dell'8 marzo 2020 "Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (D.P.R. 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini

e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.”

In merito alla valutazione si rimanda alla nota del MIUR del 17 marzo:

“Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, **rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti**. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”.

Ciò significa che la rimodulazione del piano delle attività e i criteri e i metodi di valutazione devono essere condivisi dal Collegio dei Docenti o dai Consigli di Classe. Non possono essere imposti unilateralmente dalla Dirigenza Scolastica.

ALCUNI CONSIGLI PER EVITARE DI ESSERE SCHIAVI DELLA DAD

Nella fase dell’emergenza da COVID-19 i docenti si sono fatti carico del **diritto all'istruzione attivando la DAD**. Il sistema scolastico è obbligato ad assicurarla, e ne sono responsabili i dirigenti scolastici, come prevedono i decreti emanati nell'emergenza.

DEVE ESSERE CHIARO CHE SI TRATTA DI UNA MODALITA' DI INSEGNAMENTO CHE DEVE ESSERE SUPERATA IMMEDIATAMENTE CON LA FINE DELL'EMERGENZA. LA DAD NON DEVE RIENTRARE NEI FUTURI PTOF COME MODALITA' ORDINARIA.

Si tratta non solo di difendere le prerogative della libertà di insegnamento e del ruolo dei docenti come attori del dialogo educativo in presenza con le classi e con gli allievi, ma anche di non accentuare il divario digitale, cioè la forte differenza di dotazioni informatiche a seconda delle classi sociali e delle zone del paese che caratterizza una componente importante delle allieve e degli allievi italiani (l’ISTAT parla di circa il 30% di famiglie con figli frequentanti la scuola che non possiede strumenti adeguati di comunicazione digitale). Bisogna evitare inoltre il rischio concreto che la DAD possa divenire strumento di competizione tra le diverse scuole.

VALUTAZIONE

Il Decreto del giorno 6 aprile 2020 ha reso obbligatoria la prestazione legata alla DAD per i docenti, ma non fa riferimento dell’obbligatorietà di partecipazione dei discenti. Ciò determina l’impossibilità di procedere ad una valutazione adeguata della loro preparazione e impegno.

La valutazione di fine anno scolastico è oggettivamente inficiata dai provvedimenti del governo che garantiscono agli allievi il passaggio alla classe successiva e l’ammissione agli esami conclusivi dei cicli di studio. Ciò nonostante in sede di scrutinio finale è giusto valorizzare l’impegno e la partecipazione attiva degli allievi che hanno conseguito i risultati attesi o evidenziarne le carenze, anche se determinate da condizioni esterne alla scuola (mancanza di device, ecc.). Se ciò non fosse significa che l’attività svolta negli ultimi mesi di scuola sarebbe del tutto inefficace e inutile con una ingiusta penalizzazione per gli allievi che hanno dimostrato nella valutazione della prima parte dell’anno scolastico e nella DAD buoni risultati. Ma soprattutto significherebbe rendere vana la mole di lavoro fatta dai docenti con la DAD.

Per raggiungere un livello minimo di valutazione finale **è necessario nella fase della DAD inserire nei registri elettronici (o con comunicazione diretta al DS) i contenuti dell’insegnamento svolto, i materiali somministrati agli allievi, le**

prove di verifica effettuate, i risultati delle eventuali “interrogazioni” svolte in modalità telematica (con trascrizione dell’esito nel registro elettronico).

PER ESSERE CERTI DELLA REGOLARITA’ DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE E’ CONSIGLIABILE PREPARARE UNA RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DA ALLEGARE ALLE DOCUMENTAZIONI DI RITO IN CUI EVIDENZIARE LE EVENTUALI CARENZE NELLA PREPARAZIONE DA PARTE DEGLI ALLIEVI CHE DOVREBBERO “RECUPERARE” ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-21.

Ciò vale ancor di più in presenza di allievi diversamente abili o BES con PdP specifico.

ORARIO DI LAVORO

Ribadiamo che **NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI FIRMA NEL REGISTRO ELETTRONICO NELLE MODALITA’ TRADIZIONALI** addirittura con la tenuta delle presenze e delle assenze. **LA RENDICONTAZIONE ORDINATA NEL REGISTRO DELLE ATTIVITA’ IN DAD E’ PIU’ CHE SUFFICIENTE** per dare conto del proprio lavoro.

NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI SVOLGERE IN MODALITA’ TELEMATICA TUTTE LE ORE DI LEZIONE TRADIZIONALMENTE INSERITE NEL QUADRO ORARIO. L'orario dei collegamenti in videolezione deve essere leggero (non potrà mai essere uguale a quello ordinario, al massimo tra il 30% e il 40%) e flessibile quando serve riorganizzare le modalità per i collegamenti con gli allievi. **NON ESISTE A LIVELLO CONTRATTUALE UN NUMERO MINIMO DI ORE DI LEZIONE CON LA DAD. SONO I DOCENTI A DECIDERNE LA QUANTIFICAZIONE NEL RISPETTO DEL LAVORO COLLEGGIALE E DEI TEMPI DELLE ALLIEVE E DEGLI ALLIEVI**

Il titolo VI del D.Lgs. 81/08 (testo unico delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro) definisce per il telelavoro e per l’uso dei videoterminali prescrizioni rigide in merito ai periodi di pausa, alle postazioni di lavoro alle caratteristiche degli stessi strumenti informatici. Nella DAD non si fa riferimento a tali norme che dovrebbero essere in ogni caso oggetto di contrattazione aziendale. **Sono pertanto da rifiutare imposizioni da parte di quei DS che obbligano prestazioni non previste dalla legge e senza una specifica disciplina contrattuale.**

ORGANI COLLEGIALI

Per organizzare tra i colleghi orari, modalità di valutazione ed eventuali recuperi è fondamentale riattivare un minimo di collegialità.

La collegialità, cioè **la cooperazione tra i docenti**, è fondamentale nella scuola, sempre. In queste condizioni ancora di più. Se i docenti non si coordinano, non concordano un orario delle loro attività, non si parlano sui metodi e sul carico di lavoro, la DAD diventa un incubo che consente al DS di imporre scelte di natura aziendale e impiegatizia che ledono la funzione e l’autonomia dei docenti.

Se può e deve esistere una collegialità di fatto, informale tra colleghe e colleghi, è importante formalizzare le riunioni di consigli di classe, collegi dei docenti e altri organi collegiali (Consigli di istituto, dipartimenti, ecc.) previsti dalla normativa nazionale e inseriti nel PTOF.

Sinora i vari decreti sull’emergenza COVID 19 nella scuola non hanno colpevolmente normato le riunioni degli organi collegiali della scuola in modalità a distanza facendo riferimento solo alle riunioni a distanza degli organi degli

enti locali e degli enti privati. E' un fatto grave che può spingere alcuni DS a forzare la situazione a convocare riunioni senza alcuna regolamentazione.

Nelle more di una auspicata regolamentazione del funzionamento degli organi collegiali della scuola in modalità telematica è plausibile rifiutare convocazioni non concertate con regolamento condiviso. **Per questo motivo è necessario che sia almeno votato nella prima convocazione di Collegio dei Docenti un regolamento transitorio che stabilisca:**

- **Modalità di convocazione** (almeno 5 giorni prima della stessa) con data, orario di inizio e chiusura, ordine del giorno, verbalizzazione;
- Trasmissione almeno 5 giorni prima della convocazione di eventuali documenti e delibere da far votare
- Definizione della **piattaforma utilizzata** con eventuale tutorial per i docenti che ne siano sprovvisti
- **Tempistica degli interventi** con un contingentamento per le "comunicazioni del dirigente scolastico" che deve lasciare tempi adeguati per gli interventi dei colleghi con un massimo di tempo prestabilito (3-5 min.)
- **Modalità di votazione** che deve essere il più possibile trasparente e che consenta il voto negativo o di astensione
- **Modalità di convocazione e svolgimento dei consigli di classe e degli scrutini finali** in modalità a distanza con regole analoghe a quelle del Collegio dei Docenti

In assenza di regolamento condiviso i docenti sono invitati a scrivere alla dirigenza chiedendone l'inserimento all'o.d.g. e evidenziando l'illiceità delle eventuali deliberazioni.

RICEVIMENTO GENITORI

Nella fase di sospensione delle lezioni in presenza, si deve dare per scontato che le norme del CCNL siano vigenti per ciò che riguarda i rapporti con le famiglie e i genitori. Ricordiamo che non esiste una norma vincolante che obblighi all' "ora di ricevimento" e che "i ricevimenti pomeridiani dei genitori" devono essere previsti nel Piano delle Attività votato all'inizio dell'a.s. dal Collegio dei Docenti. **Essendo obbligo contrattuale dobbiamo tenere i rapporti con le famiglie se lo chiedono utilizzando le modalità più consone e facili da utilizzare** (mail o telefono) con tempi stabiliti dal docente. **SI CONSIGLIA SEMPRE DI USARE INDIRIZZI MAIL ISTITUZIONALI** e di evitare di dare il proprio numero di telefono a terzi per questioni ovvie di tutela della privacy.

IDEI E RECUPERI DEI DEBITI

Il MI non è ancora intervenuto in questa fase per regolamentare i tempi e modi degli IDEI (Corsi di recupero nella secondaria di secondo grado). Dubitiamo che essi possano essere svolti in regime di promozione generalizzata e che siano inseriti nell'attività ordinaria di recupero generale prevista all'inizio dell'a.s. 2020-21. Se qualche dirigente zelante vuole attivarli durante l'estate con DAD ricordiamo che un'ora di recupero è pagata € 50 e che i corsi di recupero sono considerati tali solo se accompagnati da una prova finale conclusiva.